



6° CFDS

CORSO DI FORMAZIONE DIRIGENTI SEZIONALI VFG



2024

**LA RESPONSABILITÀ NELLA GESTIONE DELLE
ATTIVITÀ SIA SOCIALI CHE IN
ACCOMPAGNAMENTO DEL CAI**

**relatore
Massimo Bizzarri**



FONTI



- Legge riordino CAI 91/63
- Legge nuove disposizioni CAI 776/85
- Legge ordinamento guide 6/89
- Codice civile
- Codice penale
- Regolamenti CAI

Legge n. 776/1985 (nuove disposizioni)



*amplia le attività riconosciute al ns club e, per quanto oggetto della giornata, **riscrive l' Articolo 2** della L.91 / 63, sui seguenti punti*

*Il Club alpino italiano provvede, **a favore sia dei propri soci sia di altri**, nell'ambito delle facoltà previste dallo statuto, e con le modalità ivi stabilite:*

- c) **alla diffusione della frequentazione** della montagna e all'organizzazione di iniziative alpinistiche, escursionistiche e speleologiche;*
- d) **all'organizzazione ed alla gestione di corsi** di addestramento per le attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche;*
- e) **alla formazione di istruttori** necessari allo svolgimento delle attività di cui alla lettera d);*



- Legge guide del 1989
- Art. 20. Scuole e istruttori del C.A.I.
- conserva la facoltà di organizzare scuole e corsi di addestramento a carattere non professionale per le attività alpinistiche, sci-alpinistiche, escursionistiche, speleologiche, naturalistiche e per la formazione dei relativi istruttori.
- professionisti = pagamento prestazioni
- non professionisti = gratuità



DEFINIZIONI



TITOLATO

QUALIFICATO SEZIONALE

CAPOGITA



Accompagnatori titolati-qualificati

- hanno cioè superato uno specifico corso
- hanno un **titolo/qualifica** accertata dal Cai per una specifica disciplina



Accompagnatori non qualificati

- Il capogita = la tipica figura non qualificata, ossia colui a cui viene affidato l'**INCARICATO** di condurre una determinata “uscita”....
- **SENZA** una qualifica, non ha un bagaglio culturale
«certificato»
- **ma è**
- **VALUTATO idoneo** dalla sezione



RESPONSABILITA'



- L'azione del titolato/ qualificato/ capogita C.A.I. può causare un danno ad un allievo, a un socio o a un non socio.
- Questo danno può essere oggetto di un risarcimento di tipo economico.
- La relativa richiesta può essere avanzata sia nei confronti del titolato/ qualificato/ capogita C.A.I. che nei confronti del C.A.I. medesimo (ad es: scuola, sezione).
- Vi è poi la possibilità che la condotta dell'istruttore possa portare ad una sanzione amministrativa.



La responsabilità può essere, per quanto qui ci interessa:

- Civile
- Penale



La **responsabilità civile** si divide in due categorie:

- A) **Contrattuale**: fornitura di un servizio/prestazione dietro pagamento di un corrispettivo (es. guida alpina);
- B) **Extracontrattuale**: principio del *neminem laedere*: chiunque cagiona con colpa o dolo un danno ingiusto ad altri è obbligato a risarcire il danno (art.2043 cod.civ.)



Requisiti per la sussistenza della responsabilità:

- 1 Azione od omissione;
- 2 Colpa o dolo;
- 3 Nesso di causalità;
- 4 Danno ingiusto;



COLPA GENERICA:

- 1 Negligenza:** trascuratezza e scarsa attenzione. Non uso della diligenza media, ovvero quella del buon padre di famiglia (es: non mi preoccupo di controllare che tutti abbiano il kit ferrata, non ho fatto mettere il casco, non conosco e non so riconoscere il percorso); **NON FACCIAMO QUELLO CHE DEVO DARE**
- 2 Imprudenza:** mancata osservanza delle normali regole di prudenza (es: attraversare tratto esposto/ghiacciato senza mettere corda fissa, sostare in un canalone o sotto albero isolato durante temporale); **FACCIAMO QUELLO CHE NON DEVO FARE**
- 3 Imperizia:** mancata applicazione delle regole della perizia tecnica che sono particolarmente rilevanti e codificate nelle ns attività e che costituiscono la base minima del patrimonio di colui che è incaricato in questi campi specifici (es: non saper usare la bussola e la carta) **NON SO FARE QUELLO CHE DOVREI SAPER FARE**

COLPA SPECIFICA:

Sussiste quando c'è la violazione di una norma specifica: nel ns caso norma tecnica emanata dal C.A.I. Si tratta cioè delle regole descritte nei manuali tecnici del C.A.I. (es. predisporre in modo errato una corda fissa e relativi ancoraggi, non conoscere i nodi).

NON SO FARE QUELLO CHE DOVREI SAPER FARE SECONDO LE NORME DEL CAI



ONERE DELLA PROVA

Se la responsabilità è di tipo extracontrattuale il danneggiato ha l'onere di provare con tutti i mezzi che l'evento dannoso si è verificato a causa del comportamento dell'accompagnatore.

La responsabilità può essere valutata con minor rigore se c'è concorso di colpa del danneggiato:

Art. 1227 codice civile - Concorso del fatto colposo del creditore

Il C.A.I. risponde a titolo di responsabilità «oggettiva» di eventuali danni o lesioni riportati dall'allievo/escursionista a causa della condotta colposa dell'accompagnatore, ex art. 2049 c.c. (Responsabilità dei padroni e dei committenti), ai sensi dell'art **2050** c.c. (attività pericolosa), ai sensi dell'art. **2048** (precettori e maestri d'arte), ai sensi dell'art **2047** (danno causato dall'incapace che era sotto la sorveglianza di....)



RESPONSABILITA' PENALE

DELL'ISTRUTTORE/ACCOMPAGNATORE C.A.I.

Mentre un addebito di responsabilità civile può essere mosso sia nei confronti dell'istruttore/accompagnatore/capogita che del C.A.I. quale struttura la responsabilità penale è strettamente personale e riguarda solo la persona (titolato/accompagnatore/capogita).



Quando sussiste la responsabilità penale

- 1) compimento di un'azione o di una omissione che lo stato configura come reato;
- 2) elemento soggettivo (colpa o dolo);
- 3) nesso di causalità (azione/evento).



In caso di commissione di un reato, lo stato applicherà una pena che può variare tra il pagamento di una ammenda/multa e/o la privazione della libertà personale (arresto/reclusione);

Il reato può essere perseguito d'ufficio o a querela, a seconda della gravità del comportamento imputabile al reo.

Ipotesi più frequenti:

omicidio colposo;

lesioni colpose;

abbandono di incapace;

valanga;



PRINCIPIO DELL' AFFIDAMENTO



IL PRINCIPIO DELL'AFFIDAMENTO

- E' un principio giurisprudenziale che è stato creato per risolvere tutti quei casi in cui esiste in capo da un soggetto un obbligo giuridico di attivarsi (c.d. posizione di garanzia) per impedire il verificarsi di un evento dannoso (oggi detto da contatto sociale).
- E' il caso del titolato in un corso e lo può essere per il capogita che accompagna in montagna un gruppo del C.A.I.

▶ **Non sorge automaticamente!!!**



- E' questo il caso di colui che si rivolge al titolato (o nel caso pa al capogita- qui occorre l'accettazione del capogita) e confida nella sua esperienza e capacità tecnica: presta il proprio consenso all'effettuazione di quella particolare attività;
- Questo atteggiamento psicologico ingenera nel partecipante **un affidamento nella sicura e buona riuscita della gita**;
- In caso di incidente il principio dell'affidamento determina l'insorgenza di una responsabilità del capogita o titolato stesso ai sensi dell'art. 2043 c.c.;
- Diversa è la situazione di due amici che si recano in montagna per un'escursione (salvo il caso in cui.....) e/o quando non ci sia consenso all'affidamento;

PER RIASSUMERE



- essere **volontari non significa non avere responsabilità;**
- **può** esserci responsabilità del CAI per non aver istruito a dovere il proprio accompagnatore;
- **può** esserci responsabilità dell'accompagnatore se ha causato un danno al partecipante la gita;
- **può** esserci responsabilità dell'accompagnatore se un partecipante fa male ad un terzo per non aver vigilato;
- **può** esserci diminuzione di responsabilità per fatto e colpa dell'allievo/partecipante;

QUINDI



E' FONDAMENTALE

- **rimanere aggiornati** sulle varie tecniche specifiche (se titolato o qualificato partecipando ai vari corsi indetti dalle ns commissioni o scuole)
- conoscere le polizze assicurative (per noi e per accompagnati);
- Nei **corsi ripetere che il rischio zero non esiste** e farsi rilasciare in forma scritta, dopo le prime lezioni teoriche, il consenso informato circa le ns attività (spiegando di cosa si tratta!)

NELLE ESCURSIONI SEZIONALI



- verificare le capacità e condizioni dei partecipanti
(se non si conoscono «interrogarli»)
- controllare i materiali e l'equipaggiamento e quindi...
- escludere chi non è ritenuto idoneo o non ha
attrezzatura tecnica o comunque non ritenuta adeguata
(non avere timori, spiegando il perché di questa scelta!!)
- informare sempre dei pericoli specifici (sia a “casa” e
soprattutto in loco, dicendo cosa si deve o non si deve fare);
- controllare le condizioni del percorso una volta in loco;

Attivarsi sempre per:



- fare approvare dal consiglio sezionale le attività
e le eventuali variazioni (NON DIMENTICHIAMO MAI!!)

- preparare l'escursione con scrupolo a casa, **FONDAMENTALE!**

meteo, percorso, difficoltà, dislivelli, tempi.....

e mettere le relative informazioni sulla locandina

▶ **ATTENZIONE** ◀

I titolati / qualificati sezionali devono rinnovare il tesseramento entro
31 dicembre: è inibita loro l'attività
(vedi art.25 reg. OTCO/OTTO)



GRAZIE
E
BUONA MONTAGNA